

(N. 1066-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro delle Finanze  
col Ministro dell'Industria e del Commercio  
col Ministro del Commercio con l'Estero  
e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1955

---

Comunicata alla Presidenza il 28 dicembre 1955

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, con annesso scambio di Note, conclusa a Porto Principe il 14 giugno 1954.

---

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il movimento commerciale fra l'Italia e la Repubblica di Haïti è espresso dai seguenti dati (milioni di lire):

	1950	1951	1952	1953	1954	1954 (9 mesi)	1955 (9 mesi)
Esportazioni . . . . .	1.757	1.220	1.813	1.614	3.640	2.607	2.347
Importazioni . . . . .	3.369	2.787	3.388	3.753	3.646	2.547	2.789
	— 1.612	— 1.567	— 1.575	— 2.139	— 0.006	+ 160	— 442

Le nostre importazioni, rappresentate quasi esclusivamente dal caffè, si sono mantenute quasi costanti in questi ultimi anni, mentre le nostre esportazioni, che vanno dai prodotti ortofrutticoli a quelli agricoli e forestali, ai manufatti più vari, alle macchine utensili ed elettriche, ai prodotti dell'industria meccanica, chimico-farmaceutica ecc., hanno registrato nel 1954 e nei primi nove mesi del 1955 un sensibile aumento.

Le esportazioni verso Haïti sono da ritenersi fondatamente suscettibili di aumento semprechè siano meglio curate le organizzazioni di rappresentanza e di vendita da parte degli operatori italiani.

Allo scopo di favorire la nostra penetrazione commerciale in Haïti è allo studio la istituzione di un Ufficio commerciale con giurisdizione per la Repubblica dominicana e Haïti, paesi attualmente rientranti nella sfera di competenza della nostra ambasciata di Città del Messico.

La Convenzione di commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haïti del 14 giugno 1954 riproduce sostanzialmente quella del 3 gennaio 1927 rendendola tuttavolta più aderente alle norme vigenti interne ed internazionali, in modo particolare nel campo delle eccezioni alla clausola della Nazione più favorita.

Essa si caratterizza nei seguenti punti:

- a) clausola della Nazione più favorita
- b) pagamenti in valuta liberamente trasferibile.

Le eccezioni al primo punto concernono le preferenze: agli Stati limitrofi per il traffico di frontiera, ai membri di una Unione doganale o di una zona di intercambio commerciale libero, ai membri di una Comunità, alla quale lo Stato appartenga, intesa a istituire in regime comune uno o più settori della produzione, del commercio o dei relativi servizi ovvero a stabilire misure per la loro sicurezza; particolarmente in favore dell'Italia: allo Stato del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, ai territori aventi uno speciale statuto internazionale o conferiti in Amministrazione fiduciaria, al Regno Unito di Libia.

Circa il secondo punto si fissano i pagamenti in dollari U. S. A., salvo speciali intese fra importatori ed esportatori — debitamente approvate dai rispettivi Governi — circa qualsiasi altra valuta liberamente trasferibile e negoziabile, ovvero circa qualsiasi altra forma particolare di pagamento tendente a facilitare gli scambi di merci e di servizi fra i due Paesi.

La ratifica da parte della Repubblica di Haïti ha avuto luogo.

Si raccomanda la ratifica.

GERINI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, con annesso scambio di Note, conclusa a Porto Principe il 14 giugno 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 11 della Convenzione stessa.